COMUNE DI COURMAYEUR

OBBLIGO DI ISCRIZIONE SULLE LISTE DI LEVA

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237 integrato dalle Leggi 31 maggio 1975 n. 191, 24 dicembre 1986 n. 958, 11 agosto 1991 n. 269;

Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 91;

NOTIFICA

- 1) I giovani legalmente domiciliati in questo Comune nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003 sono obbligati a presentare, entro il mese corrente, a questo Ufficio Leva comunale, domanda per la loro iscrizione nelle liste di leva. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, i genitori e i tutori degli stessi hanno l'obbligo di curarne l'iscrizione.
- 2) Agli effetti di cui sopra sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
 - a) i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
 - b) i giovani ammogliati il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
 - c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
 - d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
 - e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
 - f) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune.
 - Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune ove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di tale designazione, il Comune di Roma.
- 3) Saranno iscritti d'ufficio i giovani domiciliati nel Comune la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva. Nello stesso modo saranno iscritti i giovani che, per età presunta, si presenteranno spontaneamente all'iscrizione o vi saranno dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
- 4) Essi saranno cancellati dalla lista di leva se, prima della loro incorporazione, risulteranno di età minore a quella presunta.
- 5) Prima dell'apertura della leva della loro classe, i giovani iscritti i quali comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare. All'uopo i giovani iscritti debbono rivolgere domanda all'Ufficio di Leva competente entro 90 giorni dalla data della pubblicazione della lista di leva. La domanda dovrà essere compilata secondo le modalità stabilite dal Ministero per la difesa e corredata dai documenti prescritti.
- 6) Non possono essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di cui all'art. 91 del D.P.R. 237/64 gli iscritti che siano incorsi nelle sanzioni penali di cui al Capo XIV del sopraccitato D.P.R., coloro che abbiano prodotto scientemente documenti falsi o infedeli, coloro che siano incorsi nel reato di diserzione o di allontanamento illecito o di mancanza alla chiamata alle armi e coloro che siano stati riconosciuti rei dei essersi sottratti alla leva.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio comunale di leva.

Dalla Residenza Municipale, lì __13/5/2020__

A SIND A COLLEGE OF THE PARTY O